



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 04/06/2001

REGOLAMENTO REGIONALE 3 MAGGIO 2001, n. 5

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI E DEI PERITI DELEGATI TECNICI. DEFINIZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Vista la deliberazione G.R. n. 446 del 12/04/2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'accesso all'elenco regionale degli istruttori demaniali e dei periti delegati tecnici. Determinazione dei compensi;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA

Il seguente regolamento:

ART. 1

(Elenco Regionale degli istruttori
e dei Periti delegati tecnici)

1. Ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 7/98 è istituito presso la Regione Puglia l'elenco degli istruttori e dei periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.
2. L'Elenco regionale di cui al comma precedente è composto di due sezioni distinte e separate:
 - a) sezione tecnica: periti delegati tecnici;
 - b) sezione storico-giuridica: istruttori.
3. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione tecnica, ciascun aspirante deve:
 - essere regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al collegio dei geometri, periti agrari o forestale e/o agrotecnico;
 - presentare un dettagliato curriculum di attività professionale relativo alla problematica degli usi civici, indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attività stessa con attestati di lavoro eseguiti, di eventuali specializzazioni conseguite, vistate, ove ritenuto necessario, dal relativo ordine o collegio di appartenenza;
 - per i professionisti il cui ordinamento professionale non preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già espletato incarichi prima del 28/1/1998 occorrerà, oltre a quanto indicato in precedenza, presentare il certificato di frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi dell'art.3 della L.R.n.7/98 e copia dell'attestazione finale.

4. Per essere iscritto all'Elenco regionale, Sezione storico-giuridica, è necessario che l'aspirante dimostri attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale la propria competenza in materia di usi civici. Dovrà documentare, altresì, la maturata esperienza in ricerche storico - giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale così come meglio specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.

5. La gestione dell'elenco è affidata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Ufficio Usi Civici di Bari. La domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale diretta al Presidente della Giunta Regionale - per il tramite dell'Assessore Regionale all'Agricoltura - dovrà essere redatta in carta semplice e corredata da:

- 1) autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili;
 - c) carichi pendenti;
 - d) indicazione della residenza;
 - e) iscrizione all'ordine (per gli iscrivendi alla 1 sezione dell'elenco);
 - f) curriculum vitae professionale;
- 2) dichiarazione dimostrativa dei requisiti occorrenti ad attestare le mansioni svolte e o i compensi percepiti, o la certificazione del commissariato o dell'ufficio regionale per gli usi civici o altra amministrazione; da tale documentazione deve evincersi la professionalità specifica acquisita in materia di usi civici.

ART. 2

(Gestione dell'elenco)

1. La costituzione e la gestione dell'elenco è affidata ad apposita commissione, costituita presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, composta da:

- a) dal Dirigente di Settore o suo delegato, quale Presidente;
- b) da un Dirigente di Ufficio del Settore Agricoltura;
- c) dal Dirigente dell'Ufficio Usi Civici;
- d) da due esperti nella materia, uno per la sezione tecnica-economica-territoriale e uno per la sezione storico giuridica, nominati dalla Giunta Regionale;

2. La Commissione, costituita con atto della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e ogni componente può essere confermato nell'incarico per altri cinque anni.

3. In caso di rinuncia o di recesso, con atto della Giunta Regionale si provvede alla reintegra, con altro componente di pari qualifica e funzione.

4. Per l'affidamento degli incarichi si applica il principio della rotazione tra gli iscritti.

ART. 3

(Redazione della Perizia)

1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale sarà effettuata col sistema informatizzato secondo le direttive dell'ufficio. La perizia deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione, il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti. La perizia è redatta in duplice esemplare: uno cartaceo e uno informatizzato.

2. Per le operazioni di sola assegnazione a categoria l'importo della parcella sarà così determinato:

- a) Rimborso delle spese sostenute, documentate, su viaggi, soggiorno e n. due pasti al giorno.
I viaggi effettuati con mezzo proprio sono rimborsabili nell'importo di un quinto del costo della benzina per chilometro.
- b) Compenso forfettario di £. 6.000 per ettaro di superficie interessato, comprensivo della verifica catastale, della rilevazione di eventuali occupatori e di quant'altro necessario per la definizione della relativa superficie.
3. (annullato).

ART. 4

(Compenso agli Istruttori e ai Periti)

1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici sono a carico del Comune interessato.
2. Gli istruttori e i periti vengono individuati con provvedimento del Dirigente del Settore competente, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Usi Civici, seguendo il principio della rotazione degli incarichi.
3. Per la definizione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla Legge 8/7/1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla Legge n. 319/80 si potrà fare riferimento al R.D. 15/11/1925, n. 2180 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto "approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici del Regno".
5. Ad esclusione della definizione degli importi da liquidarsi dal Comune si confermano tutti i criteri contenuti nel R.D. n. 2180 del 1925 dall'art. 1 all'art. 11.
6. Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste dall'art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte dell'Ufficio Usi Civici, a seconda la gravità degli errori commessi dall'istruttore o dal perito delegato tecnico, che non consenta la omologazione delle operazioni. L'omologazione avviene con deliberazione del Dirigente di Settore.
7. Quando l'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dall'operazione stessa, l'importo complessivo della parcella sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacanze l'importo potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo secondo la gravità degli errori commessi dall'agente o dal perito, a giudizio dell'ufficio.
8. E', altresì, riconfermato il divieto di ogni convenzione fra istruttori e periti delegati tecnici, ed i Comuni interessati alle operazioni da compiersi.
9. La deroga a questa disposizione comporta la decadenza immediata dall'incarico.
10. La liquidazione della parcella professionale potrà essere liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali da compiersi, dopo l'approvazione e, nel caso di legittimazione, dopo la omologazione delle operazioni eseguite.
11. Salvo casi specifici, si potranno concedere anticipazioni sulle spese con autorizzazione dell'ufficio regionale usi civici, liquidate dal Comune interessato.

ART. 5

(Compiti dell'istruttore. Spettanze.)

1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.
2. E' un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del Regio Decreto n. 332 del 1928 art. 68 e seguenti, può essere incaricato dalla Regione:

- a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
 - b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
 - c) per compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l'Ufficio Usi Civici debba provvedere;
 - d) per eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dalla Regione Puglia.
3. Il compenso spettante all'istruttore può essere definito prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito delegato tecnico e dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dell'incarico assegnato.
4. L'istruttore può essere liquidato a cottimo, ove si concordi preventivamente con il responsabile dell'Ufficio regionale il compenso spettante per l'incarico da svolgere.
5. Per incarichi di particolare complessità e durata potrà essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito delegato tecnico.
6. Il Comune potrà subordinare la liquidazione delle parcelle ad operazioni conclusesi ovvero successivamente allo incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui all'incarico conferito all'istruttore e/o al perito delegato tecnico.
7. Per quanto attiene ai compiti degli incaricati delle operazioni storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione dell'incarico relativo ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito delegato tecnico.
8. La liquidazione dei compensi compete alla Regione con provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura solo dopo il versamento da parte del Comune degli importi relativi.
9. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'Ufficio Usi Civici della Regione, il compenso potrà essere liquidato all'istruttore e/o al perito delegato tecnico direttamente dal Comune.
10. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla Legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, la Regione si avvale degli iscritti nel relativo elenco.

ART. 6

(Aggiornamento dell'elenco)

1. Definito l'Elenco regionale, ogni esperto della materia può in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso elenco esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.
2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al precedente articolo 2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.

ART. 7

(Corsi di perfezionamento ed aggiornamento)

1. La Regione, per mezzo del Settore competente può organizzare corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti delegati tecnici per l'espletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale; ed, inoltre, promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei cittadini per la tutela dei demani civici.

ART. 8

(Incarichi collegiali)

1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere compiuto collegialmente fra più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidato.
2. Il Comune può richiedere l'incarico collegiale a più esperti con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico iscritto all'Elenco, si vuole affiancare un "istruttore" e/o altra figura professionale di particolare specializzazione nella disciplina del diritto amministrativo, urbanistica e/o scienze forestali.

ART. 9

(Doveri dell'Istruttore
e del Perito Delegato Tecnico)

1. L'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico nominato dalla Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato risponde solo alla Regione; egli ha il dovere di informare l'Ufficio Usi Civici di ogni difficoltà che dovesse riscontrare nel proprio operato e ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale irregolarità che dovesse riscontrare nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale.
2. L'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico collabora con il Comune, ma nell'esercizio della funzione rappresenta la Regione ed opera nel supremo interesse di garante dei diritti di tutti i residenti.
3. L'operato dell'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico deve essere, quindi, improntato ad assoluta imparzialità e garanzia dei diritti di ogni cittadino e salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

ART. 10

(Garanzia di imparzialità)

1. La Regione nell'affidamento degli incarichi a istruttori e/o periti delegati tecnici, per quanto possibile, dovrà evitare di incaricare tecnici residenti nello stesso Comune, tanto a garanzia di assoluta imparzialità nel compimento delle operazioni peritali.

ART. 11

(Reintegra)

1. Il perito delegato tecnico nel compiere le operazioni di sistemazione demaniale opera nell'assoluto rispetto della Legge, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e prescrive la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio quando il possesso da parte dei privati non risulti legittimo.

ART. 12

(Durata dell'incarico peritale)

1. L'incarico affidato al perito delegato tecnico si conclude con l'approvazione del progetto di sistemazione demaniale che avviene con Delibera della Giunta Regionale e omologazione successiva, da parte del Commissariato agli Usi Civici di Bari, nel caso di legittimazione.
2. Competono al perito delegato tecnico anche le fasi successive alla omologazione di sistemazione

ovvero le operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorali ove già autorizzati dalla Regione.

3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato la alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori per la "intera superficie" abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito delegato tecnico quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

ART. 13

(Verifica dei diritti)

1. E' compito del perito delegato tecnico segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.

2. (annullato).

ART. 14

(Gestione dei Beni)

1. Il perito delegato tecnico coadiuva con il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche. La rendita sarà determinata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/98 anche al fine di evitare nel futuro il consolidarsi di posizioni possessorie assimilabili a nuove arbitrarie occupazioni.

ART. 15

(Individuazione degli atti di gestione)

1. Ai sensi della L.R. n. 7/97 e deliberazioni della Giunta Regionale, che dettano le direttive di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta Regionale gli atti autorizzativi le sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni al mutamento di destinazione di uso dei beni del Demanio Civico ed ogni altro atto a contenuto normativo o di regolamento, di programmazione e di indirizzo.

2. Sono di competenza del Dirigente del Settore le attività inerenti le affrancazioni, legittimazioni e/o alienazioni di cui all'art. 2, comma 3, 4 e 5 della L.R. n. 7/98, lo scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti le espropriazioni e tutti gli atti a contenuto gestionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 03/05/2001

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R.13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n.726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale del Regolamento regionale.

Nota all'art.1

L'art.7 della L.R.7/98 del titolo "Usi Civici e terre in attuazione della legge 16 giugno 1927, n.1766 e del R.D.26 febbraio 1928, n.332", pubblicata nel BURP n.11 del 30.01.1998, così dispone:

Art.7

(Istruttori, periti-delegati tecnici e loro competenze)

1. Per le operazioni di accertamento, di verifica e di sistemazione di beni civici è istituito apposito elenco, costituito da sezioni distinte per gli istruttori e per i periti-delegati tecnici.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale definisce, con regolamento, i requisiti professionali degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, le modalità di accesso nell'elenco e del conferimento degli incarichi, con il principio della rotazione, nonché il trattamento economico delle prestazioni.

Si riporta l'art.3 della L.R.7/98:

Art.3

(Ufficio usi civici, competenze, programmazione)

- 1 I compiti relativi all'applicazione della presente legge sono affidati all'Ufficio usi civici del Settore agricoltura, da individuarsi con il regolamento di attuazione di cui all'art.8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, con organico competente in materie giuridiche, agronomiche, forestali, tecnico-catastali, informatiche e archivistiche.
2. L'Ufficio istruisce gli atti, tiene l'inventario dei beni civici, predispone e attua i conseguenziali provvedimenti da adottare, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli istruttori e dei periti-delegati di aggiornamento degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, tenendone l'elenco, e segue quant'altro necessario per l'esecuzione dei provvedimenti di legge.

Si riportano i titoli III° e IV° del R.D.n.332 del 26 febbraio 1928 riguardante il riordino degli usi civici pubblicato nella G.U. n.57 dell'8 marzo 1928:

TITOLO III

Giurisdizione e procedura

67. Allorquando, dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

68. Gli istruttori potranno essere incaricati:

di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere:

di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

di trattare e ricevere conciliazioni;

e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal Commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

69. Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal Commissario.

Il Commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

70. Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

71. Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interno di ufficio, dei quali il Commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agli interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è applicabile agli effetti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

72. Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvederà nei modi stabiliti dall'art.76 del R.decreto 2 ottobre 1911, n.1163 salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

73. I Podestà dei Comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.

I Podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni, richieste dagli incaricati suddetti.

74. Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.

Il decreto del Commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

75. Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art.64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

76. Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso

motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art.41 della legge.

Il Commissario con decreto in piedi al ricorso stabilirà il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

77. La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Potrà però il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

78. Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art.32 della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la Corte con sentenza.

79. Per i giudici d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del Commissariato regionale: ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

TITOLO IV

Spese e compensi

80. Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180e 181 del R.decreto 11 novembre 1923, n.2395. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal Comune o dall'Associazione agraria interessata.

81. L'ordine di deposito di cui all'art.39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciera dell'ufficio di conciliazione.

Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal Commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciera appena avvenuto il deposito.

Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine di deposito, il Prefetto, su richiesta del Commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per la esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere delle sanzioni di legge.

82. Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili.

[Il Commissario stabilirà la misura delle ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria].

83. Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai Comuni, alle Associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art.7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al Commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il Commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattasi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'Associazione o al Comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale, o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al Ministro per l'economia nazionale il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale i Podestà, i presidenti delle Associazioni agrarie,

i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi dall'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal Commissario diventerà definitiva.

84. Il rimborso di spese dovuto agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del Podestà del Comune o dal presidente dell'Associazione agraria interessata.

85. Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con R.decreto 15 novembre 1925, n.2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

Nota all'art.4

La L.319/80 "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite o richieste dall'autorità giudiziaria" è pubblicata nella G.U.15luglio 1980, n.192.

Per compensi agli istruttori, ai periti e altri, vedi anche il D.P.R.27luglio 1988, n.352, pubblicato nella G.U.19agosto 1988? n.193.

Il R.D.n.2180 del 1925, pubblicato nella G.U.18dicembre 1925, n.293, che determina le competenze dei delegati tecnici, istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici, così dispone:

1. I delegati tecnici, gli istruttori e i periti destinati dai commissari per la liquidazione degli usi civici ad eseguire le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno non potranno assumere le loro funzioni se non dopo che la nomina di essi sarà stata consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

A tale effetto i commissari dovranno rassegnare al Ministero le nomine da essi fatte, accompagnandole con un dettagliato rapporto che giustifichi la necessità dell'operazione da compiersi ed indichi i requisiti delle persone proposte.

2. I commissari prima di affidare incarichi per le operazioni di riordinamento degli usi civici ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti cureranno che sia effettuato il deposito per le spese di giudici e delle operazioni previste dall'art.36 del R.decreto 22 maggio 1924, n.751.

3. Le competenze dovute ai delegati tecnici e agli istruttori per qualsivoglia operazione venga loro commessa e quelle dovute ai periti per la misurazione e la valutazione dei fondi, per la formazione di piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno in adempimento dell'incarico ricevuto saranno determinate in ragione di vocazione ognuna delle quali non potrà essere calcolata per un somma minore di L.15 né maggiore di L.25 (1).

Le vocazioni impiegate dai delegati tecnici dagli istruttori e dai periti fuori della propria residenza dovranno sempre essere accertate da certificato del sindaco del comune ove compiono le loro operazioni o di altre autorità preposte agli uffici dove eseguono studi e ricerche, ovvero da verbali regolarmente redatti sui luoghi delle operazioni.

La determinazione delle indennità per vocazioni nella graduazione fra il minimo ed il massimo, sarà regolata dal prudente arbitrio del commissario avuto riguardo al merito effettivo del servizio prestato ed alla celerità, esattezza ed importanza delle operazioni eseguite.

4. Tanto per i delegati tecnici, quanto per gli istruttori ed i periti, le vacanze non potranno essere più di due al giorno e ciascuna vacanza dovrà essere concessa per quattro ore di lavoro effettivo tanto in campagna che di applicazione al tavolino.

5. I delegati tecnici, gli Istruttori ed i periti allorché debbono trasferirsi per servizio fuori della propria residenza avranno diritto ad una diaria o indennità di soggiorno di L.25(1).I viaggi dovranno essere sempre autorizzati dal commissario.

Avranno diritto inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un biglietto di seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento di due

decimi; negli altri casi a L.1 per chilometro su vie ordinarie. Niente è dovuto qualora il comune o l'associazione fornisca direttamente i mezzi di trasporto. Le distanze percorse dovranno sempre essere attestate dal certificato del sindaco del comune in cui si eseguono le operazioni.

Per i giorni impiegati nei viaggi non sono dovute le vacanze di cui agli artt.3 e 4 (1).

6. Per ciascun giorno di cui sono adoperati i muratori, i locali indicatori e i campeggiatori avranno una mercede da destinarsi dal commissario inteso il consiglio comunale interessato e tenute presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra circostanza inerente alle operazioni espletate.

Le mercedi suddette saranno prelevate dal deposito per le spese dei giudizi e delle operazioni previsto dall'art.36 del R. decreto 22 maggio 1924, n.751, qualora non vengano direttamente pagata dal comune o dall'associazione.

7. Le vacanze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti potranno essere tassate soltanto dopo che l'operazione ad essi affidata sia stata omologata, salvo, in casi eccezionali, la speciale autorizzazione del Ministro.

Ogni anticipazione rimane espressamente vietata.

Potranno tuttavia durante il corso delle operazioni rimborsarsi la diaria e le spese di viaggio di cui all'art.5 e consentirsi acconti in misura non superiore al terzo dell'importo delle vacanze che il commissario riconoscerà spettare al delegato tecnico, all'istruttore o al perito per il lavoro effettivamente compiuto.

La concessione di tali acconti sarà fatta con ordinanza del commissario. Avverso la medesima non compete reclamo, questo potendosi proporre soltanto contro l'ordinanza definitiva di tassazione ai sensi del susseguente art.11.

Le somme per rimborso di spese, diarie ed acconti saranno prelevate dal deposito di cui all'art.36 del R. decreto 22 maggio 1924, n.751.

8. Quando un'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dalla operazione stessa, l'importo complessivo delle vacanze potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo, secondo la gravità degli errori commessi dal delegato tecnico, dall'istruttore o dal perito.

9. E' vietata ogni convenzione fra delegati tecnici, istruttori e periti ed i comuni od altri interessati che importi deroga alle presenti disposizioni, e sono specialmente vietati i cottimi per le operazioni di riordinamento degli usi civici. La deroga a questa disposizione importa la decadenza immediata dall'incarico.

10. Per la liquidazione dei loro compensi i delegati tecnici gli istruttori ed i periti presenteranno al commissario una nota specifica in forma di elenco, nella quale indicheranno oltre alle spese e diarie di cui all'art.5, da giustificarsi con certificati comprovanti i viaggi e la permanenza fuori la propria residenza, il numero delle vacanze impiegate in adempimento dell'incarico ricevuto.

Le conferenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti con il commissario dovranno essere autorizzate, volte per volta, dallo stesso e la loro giustificazione risulterà dalla firma in apposito registro tenuto presso l'ufficio del commissario.

(1) L.41/68 le competenze per vacanza e le indennità di soggiorno sono state elevate rispettivamente a L.1.000 e L.3.000.

11. Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le eseguite operazioni saranno dal commissario immediatamente comunicate ai comuni interessati, ai quali è concesso un termine di giorni quindici per presentare le loro osservazioni od opposizioni al commissario.

Nelle operazioni di divisione in massa o scioglimento di promiscuità le note specifiche dovranno essere comunicate anche alle altre parti interessate alle quali spetta concorrere al pagamento delle somme da liquidare, ad esse è concesso un termine di dieci giorni per presentare le loro osservazioni od opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando

non siano pervenute opposizioni od osservazioni dal comune o dalle parti interessate, e quindi udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune interessato che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio. Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, nonché alle parti interessate di cui sopra, per mezzo del messo comunale nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito.

Contro l'ordinanza di tassazione è dato il ricorso al Ministero per il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministero per l'economia nazionale i sindaci, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché le parti interessate di cui sopra nel termine di quindici giorni dalla avvenuta comunicazione ed affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

Nota all'art..5

La legge n.1766 del 16.06.1927 di conversione in legge del R.D.751 del 1924 è pubblicata nella G.U.n.228 del 30 ottobre 1927.

Il relativo regolamento di esecuzione è da intendersi il R.D.26 febbraio 1928, n.332 pubblicato nella G.U.n.57 dell'8 marzo 1928. Vedi nota al precedente art.1.

Nota all'art.14 e 15

L'art.2 della L.R.7/98 così dispone:

Art.2

(Procedimenti amministrativi)

1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n.1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al suo regolamento di applicazione.

2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.

3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dall'art.9 della legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui all'art.7 e fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui all'art.8. Con criteri univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni sono accordate per coloro che sono dediti all'agricoltura a titolo principale.

4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono subordinate alla dimostranza non necessità dei residenti; anno durata compatibile con la programmazione dell'ente titolare della gestione dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li riguardano. L'entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.

5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di edifici funzionali all'agricoltura.

6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta deliberata dell'ente titolare della gestione.